

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica

Nicolò Ghibellini
Università di Ferrara
ghbncl@unife.it

I contratti del software

Modelli di tutela
Distribuzione commerciale

Tutela giuridica del software

Brevetto

- a) Tutela giuridica invenzioni
- b) diritti sulle invenzioni sorgono nel momento in cui l'inventore ha conseguito il brevetto
- c) Domanda di brevetto

Diritto d'autore

- a) Tutela giuridica opere dell'ingegno
- b) I diritti d'autore sorgono al momento della creazione delle opere
- c) I diritti d'autore si acquistano con la creazione dell'opera

Effettiva brevettabilità del software

Art. 52 Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo

per cui non è brevettabile "*il software in quanto tale*"

Brevettabilità del software purchè produca un effetto/apporto tecnico

Contributo tecnico ad un particolare settore

Software e diritto d'autore

Normativa di riferimento

- L. 633/1941 (l.a.)
- D.Lgs. n. 518/1992 (recepimento Dir. 91/250/CEE)



Art. 1, comma 2 l.a.

Art. 2, n. 8)



Tutela giuridica del software

Art. 1, l.a.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2, n. 8, l.a.

In particolare sono comprese nella protezione:

...

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

Software e diritto d'autore

**Presupposto per l'applicazione
della tutela ex l.a. al software**

ORIGINALITA'



L'opera (il sw) deve avere carattere creativo



Espressione dell'individualità di chi l'ha creato

Oggetto della tutela

Forma espressiva dell'opera e non del contenuto

(idee e principi non sono mai tutelati)



Forma espressiva del programma per elaboratore

linguaggio in cui è scritto (codice sorgente)

traduzione linguaggio del programma in bit o
linguaggio macchina (codice oggetto)

Contratti che hanno ad oggetto il software

Atipici (art. 1322 c.c.)

Interesse meritevole di tutela
secondo l'ordinamento giuridico
(interessi socialmente/economicamente utili)
circolazione dei diritti patrimoniali sul software

rispetto delle norme imperative
(per es. inalienabilità diritti morali)

Principali contratti del software

- Licenza d'uso software (sw standard)
- Contratto di sviluppo software (sw personalizzato)
- Contratto di assistenza e manutenzione

Licenza d'uso di software

Trasferimento diritti utilizzazione economica del sw, generalmente, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo

No cessione titolarità del programma (riserva di proprietà)

Non cessione diritto all'utilizzazione economica (lo sfruttamento economico del sw spetta solo all'autore)

Diritti dell'utilizzatore

Riproduzione, traduzione, adattamento del software se tali attività siano necessarie per l'uso di esso conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione di errori

Effettuare copia di riserva se tale copia è necessaria per l'uso (copia di back-up)

Osservare, studiare o sottoporre a prova di funzionamento il programma

Principali clausole

- esclusività/non esclusività
- trasferibilità/non trasferibilità
- proprietà intellettuale
- riservatezza
- numero massimo di installazioni
- numero massimo di copie (sempre ammessa copia di back-up)
- approvazione espressa clausole ex artt. 1341-1342 c.c.

Riserva di proprietà

- Il sw rimane di esclusiva proprietà del licenziante
- Il licenziatario non può distribuire/sublicenziare

Responsabilità e garanzia per vizi

Clausole che limitano le garanzie e la responsabilità per vizi a carico del licenziante

(segue) esempio 1

Esclusione di responsabilità:

- a) per funzionalità del sw diverse da quelle esplicitate
- b) per risultati diversi da quelli cui il sw è preordinato

Attenzione

Compatibilità con l'art. 1129 c.c.

(nullità dei patti che escludono la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave)

(segue) esempio 2

Esclusione di responsabilità per danni indiretti (perdite economiche legate al vizio/difetto del sw)

Attenzione

Compatibilità con l'art. 1129 c.c.
(nullità dei patti che escludono la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave)

Rimedi per l'utilizzatore

- a) restituzione corrispettivo (canone)
- b) riparazione / sostituzione
- c) corresponsione somma di denaro predeterminata

Licenza a strappo

Il software è distribuito confezionato in un involucro trasparente su cui sono leggibili le condizioni di contratto

Apertura involucro sigillato



Conclusione contratto
Accettazione clausole

(segue) Licenza a strappo

Problema

Compatibilità con obbligo espressa
/specificazione approvazione clausole
vessatorie ed abusive
ex codice del consumo
ex artt. 1341-1342 c.c.

Contratto di sviluppo software

Una parte (software house / singolo professionista) si obbliga a sviluppare e realizzare un sw sulla base delle richieste del committente

software house → appalto di servizi (artt. 1655 e ss. cc)

singolo professionista → prest. d'opera int. (art. 2236 cc)

Principali clausole

- conformità sw alle specifiche tecniche e funzionali del committente
- tempo e luogo di realizzazione
- individuazione parti sw da sviluppare separatamente e successivamente
- regolamentazione verifiche e variazioni
- collaudo
- modi e tempi di consegna
- corrispettivo
- trasferimento codice sorgente
- riservatezza e segretezza
- limitazioni di responsabilità

Titolarità diritti di sfruttamento software

Appalto → diritti di sfruttamento trasferiti al committente

Contr. opera int. → diritti di sfruttamento appartengono al professionista, fino a che non li trasferisce:

- cessione in esclusiva al committente (consegna cod. sorgente e codice oggetto)
- contitolarità del diritto di utilizzo (consegna cod. oggetto)
- diritto di utilizzazione non esclusivo (consegna cod. oggetto)

Contratto di assistenza e manutenzione

Una parte si obbliga a prestare ad un'altra servizio di assistenza e manutenzione in caso di problemi tecnici inerenti il funzionamento del sw

Spesso il contratto di assistenza e manutenzione segue ed è collegato al contratto di licenza sw

Principali clausole

- Perdita del diritto alla manutenzione da parte dell'utente se usa il software in modo difforme da quanto stabilito
- Non costituiscono oggetto del contratto gli interventi necessari ad ovviare a problemi causati da dolo o colpa grave dell'utente
- Limitazione di responsabilità del fornitore del servizio
- Flessibilità modalità corresponsione canone